

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 838/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/594/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 838/82 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di aprile 1982, un quantitativo globale di circa 46 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole dal 1979/1980 al 1981/1982;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è fissato sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quarta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 838/82 è fissato come segue:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| olio d'oliva extra vergine: | 289 100 Lit/100 kg, |
| olio d'oliva vergine fino: | 285 151 Lit/100 kg, |
| olio d'oliva vergine corrente: | 263 500 Lit/100 kg, |
| olio d'oliva vergine lampante, 5°: | — Lit/100 kg, |
| olio di sansa di oliva, 5°: | — Lit/100 kg. |

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 95 dell'8. 4. 1982, pag. 28.